



prassi

**IL DIRITTO DI PRECEDENZA IN CASO DI ASSUNZIONE CON  
CONTRATTO DI APPRENDISTATO O DI SUCCESSIVA  
PROSECUZIONE:**

**ART. 24, COMMA 1 DEL D.LGS. 81/2015**

*(Risposta ad interpello n.2 dell'08/08/2017)*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 2 dell'8 agosto 2017, rispondendo a un quesito di Confcommercio relativo alla gestione del diritto di precedenza, ha precisato che non violano il diritto di precedenza ex articolo 24, D.Lgs. 81/2015, sia la prosecuzione del rapporto di lavoro dell'apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione, sia la nuova assunzione di un apprendista a condizione che il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

Per il Ministero restano ferme le eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi. Alleghiamo la copia dell' interpello.

Brescia, 11 settembre 2017

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*

Aderente a:



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Interpello n. 2 / 2017

Alla Confcommercio

ROMA

**Oggetto:** Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004.  
Diritto di precedenza ex articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e assunzione di apprendisti.

La Confcommercio ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione Generale in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, concernente la disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare l'Organizzazione istante chiede se, ai sensi della citata disposizione normativa, possano o meno costituire violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:

- sia l'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
- sia la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre muovere dalla lettura del richiamato articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale *"salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine."*

In proposito, va ricordato che l'apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, connotato dall'obbligo - posto in capo al datore di lavoro - di impartire la formazione all'apprendista al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire le competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale, attraverso una puntuale declinazione di tali obiettivi nell'ambito del piano formativo individuale. Tenuto conto che l'apprendistato viene qualificato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015), appare corretto ritenere che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell'ambito di quelle contemplate nell'articolo 24.



In ragione di quanto sopra, in relazione al primo quesito prospettato dall'istante va esclusa la violazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015 atteso che ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell'assunzione dell'apprendista, che si realizza con l'attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Per quanto invece attiene al secondo quesito sottoposto a questo Ministero, una nuova assunzione con contratto di apprendistato andrà comunque considerata in relazione al diritto di precedenza vantato dal lavoratore a tempo determinato. In particolare, si ritiene che non ricorra la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. E ciò in coerenza con quanto già chiarito con risposta ad interpello n. 8/2007 e con la circolare ministeriale n. 5/2013.

In definitiva, in linea con le osservazioni innanzi esposte e ferme restando eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi ai sensi del comma 1 del citato articolo 24, si ritiene che non possa integrare la violazione del diritto di precedenza sia la prosecuzione del rapporto di lavoro dell'apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione, sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

IL DIRETTORE GENERALE  
Romolo de Camillis



Firmato digitalmente da DE CAMILLIS  
ROMOLO  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI/80237250586

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.